



Segretariato Generale
SEGRETARIATO GENERALE – AUTORITA' DI AUDIT

DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

(ex art. 23, commi 14 e 15, D.lgs. n. 50/2016)

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – SEGRETARIATO GENERALE IN FAVORE DELL’AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE 2014-2020 “INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI”, “SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE” E “INCLUSIONE”

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA.....	4
2.1. CONTESTO DI RIFERIMENTO	4
2.2. CONTESTO NORMATIVO E DISCIPLINATORIO	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	11
4. CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	12
4.1 COMPITI E PRINCIPALI FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI AUDIT	12
4.1.1. DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ E MONITORAGGIO IN ITINERE DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI	13
4.1.2. LA STRATEGIA DI AUDIT E LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ	13
4.1.3. GLI AUDIT DI SISTEMA	14
4.1.4. IL CAMPIONAMENTO	16
4.1.4.1. DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO	16
4.1.4.2 TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO	18
4.1.4.3 PROCESSO DI CAMPIONAMENTO	18
4.1.4.4 POPOLAZIONE E UNITÀ DI CAMPIONAMENTO	18
4.1.4.5 DIMENSIONE CAMPIONARIA, LIVELLO DI CONFIDENZA, MATERIALITÀ E TASSO DI ERRORE ATTESO	19
4.1.5. GLI AUDIT DELLE OPERAZIONI	19
4.1.5.1 ESECUZIONE DELL'AUDIT DELLE OPERAZIONI	20
4.1.5.2 ATTIVITÀ DI REPORTING, MONITORAGGIO E FOLLOW UP DELL'AUDIT DELLE OPERAZIONI	21
4.1.6 GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI CHIUSURA DELL'ANNO CONTABILE	22
4.1.6.1 RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO	22
4.1.6.2 AUDIT DEI CONTI	23
4.1.6.3 VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI GESTIONE	26
4.1.6.4 PARERE ANNUALE	27
4.1.6.5 PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA E PAGAMENTO DEL SALDO FINALE	28
4.1.6.6 AUDIT DI ORGANISMI COMUNITARI	28
5. CONTENUTO SPECIFICO DEI SERVIZI RICHIESTI	29
6. ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ'	29
7. MODALITÀ' DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO	32
8. CORRISPETTIVI UNITARI MASSIMI, ANALISI DEI COSTI E IMPORTO A BASE DI GARA	32
9. DURATA DEL RAPPORTO COSTITUENDO E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ', PREVISIONI FACOLTATIVE	34
10. RISERVE E DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4, DEL CODICE.....	35

1. PREMESSA

Il presente documento è redatto in conformità a quanto richiesto in materia dall'articolo 23, commi 14 e 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 – Suppl. Ordinario n. 10, entrato in vigore il 19 aprile 2016), e *s.m.i.*

Il documento contiene la relazione tecnico-illustrativa circa il contesto di riferimento e il contesto normativo e regolatorio, il servizio di assistenza tecnica, l'oggetto dell'appalto, l'analisi dei costi e l'importo a base di gara, nonché i seguenti atti allegati:

- **Capitolato** speciale descrittivo e prestazionale (Allegato A) e allegato **schema di contratto**;
- **disciplinare** di gara e relativi allegati (Allegato B)

Gli obblighi e i diritti dell'affidatario, fermo quanto stabilito dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, saranno precisati nel contratto di affidamento del servizio, redatto in conformità allo schema di contratto, allegato al capitolato e da intendersi parte integrante del medesimo.

Al momento della stipula di contratto di affidamento a tale schema, fermi tutti gli obblighi principali delle parti - e comunque entro i limiti consentiti dall'ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro normativo e regolamentare di riferimento, nonché per obiettive sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

2. RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA

2.1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'autorità di Audit è un organismo individuato presso il Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In particolare, ai sensi dell'art.3, comma 6, lett. c, del DPR n.57/2017 *“Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza opera presso il Segretariato generale al fine di svolgere la propria funzione, in raccordo con il Segretario generale, su tutta l'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i suoi compiti con il supporto di una delle unità di personale dirigenziale di livello non generale incardinate presso il Segretariato generale, assicurando inoltre: [...] le funzioni dell'autorità di audit dei Fondi europei (Fondo sociale europeo - FSE, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - FEG e Fondo di aiuti europei agli indigenti - FEAD), al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione”*.

L'Autorità di Audit (AdA) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare, assolve tutte le funzioni descritte dagli artt. 72, 73, 74, 122, 123, 124 e 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo, e dagli artt. 27-29 del Regolamento (UE) n. 480/2014. Specificatamente, l'AdA, conformemente all'art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013, garantisce lo svolgimento delle attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo dei Programmi Operativi di competenza (PON Iniziativa Occupazione Giovani, PON Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione e PON Inclusione) e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese certificate alla Commissione Europea, nell'ambito di ciascun periodo contabile della programmazione 2014-2020.

I controlli sulle spese certificate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico individuato dalla stessa AdA. Per l'espletamento dei suddetti controlli essa definisce la pertinente strumentazione di controllo, come il manuale di audit e le relative checklist, e annualmente aggiorna la propria strategia di audit.

L'AdA inoltre prepara, entro il 15 febbraio di ciascun anno, sulla base dei controlli svolti:

- ✓ un parere di audit;
- ✓ una relazione di controllo che evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

2.2. CONTESTO NORMATIVO E DISCIPLINATORIO

Si fa riferimento, principalmente, ai seguenti atti e documenti:

- ✓ Reg. (UE) 2020/558 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- ✓ Reg. (UE) 460/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

- ✓ Reg. delegato (UE) 2019/694 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti;
- ✓ Reg. delegato (UE) 2019/697 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- ✓ Reg. (UE) 2019/886 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III;
- ✓ Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- ✓ Reg. (UE) n.276/2018 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- ✓ Reg. (UE) n. 277/2018 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 per quanto riguarda i modelli per le Relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea, nonché i modelli per la Relazione sullo stato dei lavori e le Relazioni di controllo annuali e che rettifica tale Regolamento per quanto riguarda il modello per la Relazione di attuazione relativa all'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la Relazione di controllo annuale;
- ✓ Reg. (UE) n. 2016/2017 recante modifica del Reg. (UE) n. 2015/2195, che integra il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- ✓ Reg. (UE) n. 1084/2017 che modifica del Reg. (UE) n. 651/2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria);
- ✓ Reg. (UE) n. 568/2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale Reg. (UE) n. 2195/2015, del 9 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- ✓ Reg. (UE) n. 1974/2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- ✓ Reg. (UE) n. 1970/2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- ✓ Reg. (UE) n. 1516/2015 che stabilisce, in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- ✓ Reg. (UE) n. 207/2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la Strategia di audit, il parere di audit e la Relazione Annuale di Controllo nonché la metodologia di esecuzione

- dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- ✓ Reg. (UE) n. 1076/2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei, in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - ✓ Decisione di esecuzione della Commissione Europea, del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia, CCI 2014IT16M8PA001;
 - ✓ Reg. (UE) n. 1011/2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra Beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e organismi intermedi;
 - ✓ Reg. (UE) n. 964/2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
 - ✓ Reg. (UE) n. 821/2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - ✓ Reg. (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
 - ✓ Reg. (UE) n. 215/2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 - ✓ Reg. (UE) n. 481/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
 - ✓ Reg. (UE) n. 480/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - ✓ Reg. (UE) n. 288/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea;
 - ✓ Reg. (UE) n. 184/2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo

- di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- ✓ Reg. (UE) n. 240/2014, del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento Europei;
 - ✓ Decisione della Commissione Europea C(2013) 9527 final, del 19 dicembre 2013, relativa alla fissazione e all'approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
 - ✓ Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - ✓ Reg. (UE) n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - ✓ Reg. (UE) n. 1300/2013 relativo al Fondo di coesione e che abroga il Reg. (CE) n. 1084/2006;
 - ✓ Reg. (UE) n. 1302/2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT);
 - ✓ Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Reg. (CE) n. 1080/2006;
 - ✓ Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006;
 - ✓ Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006;
 - ✓ Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 26 ottobre 2012;
 - ✓ Reg. (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;
 - ✓ Nota ARES (2020)1641010 del 18/03/2020, contenente indicazioni sulle modalità di gestione delle attività di audit per il periodo di emergenza causato dalla diffusione del COVID-19 e sue successive integrazioni, trasmesse il 26 marzo 2020 e il 26 aprile 2020;
 - ✓ Decisione della Commissione C(2019) 3452 final del 14/05/2019, che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
 - ✓ Nota EGESIF del 3/12/2018 n. 15_0018-04 "Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti";
 - ✓ Nota EGESIF del 3/12/2018 n. 15_0017-04 "Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili";
 - ✓ Nota EGESIF del 03/12/2018 n. 15_0016-04 "Linee guida per gli Stati membri sull'audit dei conti";
 - ✓ Nota EGESIF del 03/12/2018 del 15_0018-04 "Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti";
 - ✓ Guidance for Member States on Performance framework, review and reserve, Nota EGESIF n. 18-0021-01 del 19 giugno 2018;
 - ✓ Charter on good practices promoted by the Audit Community (Commission and Member State's audit authorities) when carrying out audits under COHESION POLICY, EMFF and FEAD, Nota EGESIF n. 18-0017-00, del 7 marzo 2018;
 - ✓ Nota ARES (2017)6257417 del 20/12/2017, contenente indicazioni per il calcolo del Tasso di Errore Totale Residuo;
 - ✓ Decommitment methodology (n+3) and process in 2014 – 2020, Nota EGESIF n.17-0012-01 del 30 agosto 2017;
 - ✓ Questions and Answers regarding e-Cohesion, Nota EGESIF n. 17-0006-00 del 6 aprile 2017;

- ✓ Joint framework for reporting on typologies of errors (2014-2020 programming period), Nota Ares(2017)578265 del 2 febbraio 2017;
- ✓ Guidance on sampling methods for audit authorities Programming periods 2007-2013 and 2014-2020, Nota EGESIF_16-0014-01 del 20 gennaio 2017;
- ✓ Nota EGESIF n. 15-0002-04 final del 19 dicembre 2018 “Linee guida per gli Stati membri sulla Relazione Annuale di Controllo e sul Parere di audit”;
- ✓ Linee guida aggiornate per gli Stati membri sul trattamento degli errori comunicati nell'ambito delle Relazioni Annuali di Controllo (Periodo di programmazione 2007-2013), Nota EGESIF n. 15-0007-02 final del 9 ottobre 2015;
- ✓ Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione, Nota EGESIF n. 14-0012-02 final del 17 settembre 2015;
- ✓ Linee guida per gli Stati membri sulla Strategia di audit, Nota EGESIF n. 14-0011-02 final del 27 agosto 2015;
- ✓ Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale, Nota EGESIF n. 15-0008-03 del 19 agosto 2015;
- ✓ Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti”, C(2015) 3675 final del 8 giugno 2015 Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri, Nota EGESIF n. 14-0010 final del 18 dicembre 2014;
- ✓ Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione, Nota EGESIF n. 14-0013 final del 18 dicembre 2014;
- ✓ Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate, Nota EGESIF n. 14-0021-00 del 16 giugno 2014;
- ✓ Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” (2020/C 108 I/01);
- ✓ Comunicazione dell’8 luglio 2020/C 224/02 relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, della comunicazione sui criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, della comunicazione della Commissione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine;
- ✓ Comunicazione del 20 marzo 2020/C 91 I/01, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ”, e s.m.i. (Comunicazione del 3 aprile C(2020) 2215 final ulteriormente modificato ed esteso con la Comunicazione dell’8 maggio (C(2020) 3156 final) volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;
- ✓ Guidance on State aid in European Structural and Investment (ESI) Funds Financial Instruments in the 2014-2020 programming period;
- ✓ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), del 19 luglio 2016;
- ✓ Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863) e ss.mm. (emendamento C(2020) 2215 del 3 aprile 2020);
- ✓ Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1304/2013 - Fondo Sociale Europeo, del giugno 2015 Guida

- alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari, Nota EGESIF n. 14-0017 del 06 ottobre 2014;
- ✓ Guidance on the calculation of total eligible costs to apply for major projects in 2014-2020, Nota EGESIF n. 15-0035-01 del 26 gennaio 2016;
 - ✓ Guidance for Member States on definition and use of repayable assistance in comparison to financial instruments and grants, Nota EGESIF n. 15-0005-01 del 15 aprile 2015;
 - ✓ Commission Staff Working Document SWD(2017) 343 final, dell'11 ottobre 2017, Guidance on Article 38(4)CPR – Implementation options for financial instruments by or under the responsibility of the managing authority;
 - ✓ Guida per gli Stati membri su “Articolo 38, paragrafo 4, RDC - Possibilità di attuazione degli strumenti finanziari da parte o sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione”;
 - ✓ Commission Staff Working Document SWD(2017) 156 final, del 2 maggio 2017, Guidance on State aid in European Structural and Investment (ESI) Funds Financial instruments in the 2014-2020 programming period;
 - ✓ Comunicazione della Commissione Europea C(2016)276, “Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli Strumenti Finanziari”, del 29 luglio 2016;
 - ✓ Guidance for Member States on Interest and Other Gains Generated by ESI Funds support paid to FI (Article 43 CPR), Nota EGESIF n. 15-0031-01 Final, del 17 febbraio 2016;
 - ✓ Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR- Eligible management costs and fees, Nota EGESIF n. 15-0021-01 del 26 novembre 2015;
 - ✓ Guidance for Member States on the selection of bodies implementing FIs, including Funds of Funds, Nota EGESIF n. 15-0033-00, del 13 ottobre 2015;
 - ✓ Guidance for Member States on Combination of support from a financial instrument with other forms of support, Nota EGESIF n. 15-0012-02 del 10 agosto 2015;
 - ✓ Guidance for Member States on Article 41 CPR - Requests for payment, Nota EGESIF n. 15-0006-01 del 8 giugno 2015;
 - ✓ Guidance for Member States on Definition and use of repayable assistance in comparison to financial instruments and grants, Nota EGESIF n. 15_0005-01 del 15 aprile 2015;
 - ✓ Guidance for Member States on Financial Instruments – Glossary, Nota EGESIF n. 14_0040-1 del 11 febbraio 2015;
 - ✓ Guidance for Member States on Article 37(4) CPR– Support to enterprises/working capital, Nota EGESIF_n. 14-0041-1 del 11 febbraio 2015;
 - ✓ Guidance for Member States on Article 37 (2) CPR - Ex-ante assessment, Nota EGESIF n. 14-0039 del 11 febbraio 2015;
 - ✓ Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 - A short reference guide for Managing Authorities, Nota Ares(2014)2195942 del 02 luglio 2014;
 - ✓ Guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure co-financed by the EU under the Structural Funds and the European Fisheries Fund for non-compliance with the rules applicable to Financial Engineering Instruments for the 2007-2013 programming period, Nota EGESIF n. 14-0015, del 06 giugno 2014;
 - ✓ Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period, aprile 2014;
 - ✓ Comitato per la lotta contro le frodi (COLAF), Linee guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio europeo (ottobre 2019);
 - ✓ Nota MEF-RGS_ prot 189483_2019 del 22/07/2019, “Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode Arachne”;
 - ✓ Synergies between ESIF, Horizon 2020 + other EU smart growth programmes;
 - ✓ Guidance on ensuring the respect for the Charter of Fundamental Rights of the European Union when implementing the European Structural and Investment Funds ('ESI funds');
 - ✓ Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

- ✓ Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- ✓ Decreto 11 gennaio 2017, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili”;
- ✓ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- ✓ Decreto 2 dicembre 2016, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- ✓ Decreto 24 maggio 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture”;
- ✓ Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e in particolare l’art 9 rubricato “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento”;
- ✓ Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione” e s.m.i.;
- ✓ Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;
- ✓ Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale, e s.m.i.;
- ✓ Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- ✓ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- ✓ Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante “Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- ✓ Agenzia per la Coesione Territoriale, Linee guida per la preparazione dei conti, del 16 gennaio 2018;
- ✓ Circolare MEF-RGS-IGRUE di Avvio procedura per la Valutazione in itinere, prot. n. 29138 del 20 febbraio 2017;
- ✓ Schema di Strategia di Audit, versione 1 del 26 novembre 2015 Manuale “Programmazione 2014-2020 – Requisiti delle Autorità di Audit”, novembre 2015;
- ✓ Documento di Valutazione dei Criteri di Designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione, versione 1.1 del 18 settembre 2015;
- ✓ Circolare IGRUE Strutture di Gestione e di Audit per i programmi UE 2014-2020 (prot. n. 56513 del 3 luglio 2014);
- ✓ Circolare IGRUE Procedura per il rilascio del Parere sulla designazione delle Autorità di Audit dei programmi UE 2014-2020 (prot. n. 47832 del 30 maggio 2014);

Si fa, inoltre, riferimento alla strategia di audit relativa ai Programmi Operativi Nazionali Inclusione, Iniziativa Occupazione Giovani e Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione – da ultimo approvata con Decreti direttoriali nn. 117, 118 e 119 del 07/08/2020 – ed al Manuale delle Procedure di Audit 2014-2020 la cui versione aggiornata è stata approvata con Decreto direttoriale n. 132 del 21/09/2020, nonché alle successive modifiche ed integrazioni.

La procedura di gara nonché l'esecuzione del contratto saranno regolate, per quanto di ragione, dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante il "Codice dei contratti pubblici", dalle Linee Guida emanate in attuazione del D.lgs. n. 50/2016 – applicabili nei sensi e nei limiti di cui all'art. 216, comma 27-octies del D.lgs. n. 50/2016 - nonché dalla normativa europea e nazionale applicabile.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente gara è l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e di supporto tecnico-specialistico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Segretariato Generale – in qualità di Autorità di Audit dei Programmi Operativi Nazionali 2014/2020 denominati 'Iniziativa Occupazione Giovani', 'Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione' e 'Inclusione'.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto non risulta ragionevolmente possibile procedere a gara per lotti distinti a causa della stretta integrazione funzionale ed operativa dei diversi servizi in via di affidamento, nonché in quanto solamente una gara a lotto unico - con conseguente unicità di coordinamento, direzione e responsabilità - appare idonea ad assicurare una adeguata omogeneità delle attività poste in essere e dei relativi risultati perseguiti.

Dettaglio Lotto e relativa base d'asta

Numero	Oggetto	CPV	P (principale) S (secondaria)	*Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa)	Importo posto a base di gara
1	Affidamento del servizio di assistenza tecnica e di supporto tecnico-specialistico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Segretariato Generale – in favore dell'Autorità di Audit dei Programmi Operativi Nazionali FSE 2014/2020 denominati 'Iniziativa Occupazione Giovani', 'Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione' e 'Inclusione'	79412000	p	€ 2.870.400,00	€ 1.872.000,00

* il valore stimato dell'appalto comprende il valore delle riserve in favore dell'Amministrazione committente di cui al paragrafo 10

Con riferimento agli oneri per la sicurezza da interferenze, i servizi in affidamento hanno natura propriamente intellettuale e, quindi, non si rilevano in rapporto agli stessi rischi di natura interferenziale, potendosi conseguentemente prescindere, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e giusta la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2008, dalla predisposizione del DUVRI e per l'effetto dovendosi porre pari a € 0,00 (zero/00) gli oneri per la sicurezza da interferenze non assoggettabili a ribasso.

L'appalto è finanziato a valere sul "Programma complementare di azione coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020" a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

4. CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

4.1 COMPITI E PRINCIPALI FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI AUDIT

Nel presente paragrafo sono riportati, in maniera sintetica, i principali adempimenti posti in capo all'Autorità di Audit che scaturiscono dal dettato normativo sopra riportato. Gli obiettivi e i contenuti dell'attività di audit sono previsti dall'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dagli artt. 27-29 del Regolamento (UE) n. 480/2014. I compiti dell'Autorità di Audit, nel corso dell'intero periodo di programmazione, si declinano in diverse fasi e attività, con diversi obiettivi:

- fase 1: programmazione;
- fase 2: attuazione;
- fase 3: chiusura annuale;
- fase 4: chiusura finale.

La **prima fase** delle attività di audit ha inizio con l'approvazione del Programma Operativo e si conclude con la stesura della Strategia di audit. Obiettivo di questa prima fase è quello di definire l'inquadramento, le funzioni e le responsabilità dell'Autorità di Audit, anche alla luce del processo di designazione eseguito dall'Organismo nazionale di coordinamento all'interno del Sistema di gestione e controllo relativo al Programma Operativo. Invero, entro otto mesi dall'adozione del Programma Operativo, l'Autorità di Audit prepara una Strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La Strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La Strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Normalmente l'aggiornamento della Strategia di audit dovrebbe essere eseguito successivamente alla presentazione dei documenti di cui all'art 63 del Regolamento finanziario e prima dell'avvio degli audit di sistema.

La **seconda fase** inizia con la messa a regime di quanto predisposto nella fase di programmazione (Strategia) e dovrebbe normalmente avere termine il 31 dicembre di ogni anno (n) fino al 2024, al fine di consentire la preparazione dei documenti da trasmettere alla Commissione europea ai sensi dell'art. 63 del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046. Essa ha carattere permanente fino al 2024 e si riferisce al periodo contabile compreso tra il 01/07/n-1 e il 30/06/n, fatta eccezione per il primo periodo contabile che parte dal 01/01/2014 e termina il 30/06/2015. Gli Obiettivi di questa seconda fase di audit sono quelli di garantire che: (i) le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del Sistema di gestione e controllo; (ii) le attività di audit delle operazioni siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate; (iii) i conti di cui alla lettera a) e b) del paragrafo 5, art. 63 del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046) forniscano un quadro fedele, che le spese per le quali la Commissione ha chiesto il rimborso siano legali e regolari e che i sistemi di controllo istituiti funzionino correttamente.

La **terza fase** inizia normalmente dal 01/01/n+1 e termina il 15/02/n+1. Essa ha carattere permanente sino al 2024 e si riferisce alla chiusura delle attività di audit svolte con riferimento al periodo contabile compreso tra il 01/07/n-1 ed il 30/06/n. In questa terza fase di chiusura annuale, l'Autorità di Audit è chiamata a: (i) predisporre e presentare alla Commissione un Parere di audit entro il 15 febbraio di ogni anno a partire dal 2016 sui documenti di cui alla lettera a) e b) del paragrafo 5, art. 63 del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046, secondo il modello previsto dall'Allegato VIII del Reg. (UE) n. 207/2015; (ii) predisporre e presentare alla Commissione una Relazione di controllo annuale, secondo il modello previsto dall'Allegato IX del Reg. (UE) n. 207/2015 e le indicazioni della "Guidance for Member States on Annual Control Report and Audit Opinion".

La **quarta fase** inizia il 1° luglio 2023 e finisce il 15 febbraio 2025. Nell'ambito di questa fase l'AdA deve svolgere, relativamente al periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 le previste attività di audit (audit di sistema, audit delle operazioni, audit sui conti annuali) ai fini della predisposizione e presentazione alla Commissione dei conti di cui alla lettera a) e b) del paragrafo 5, art. 63 del Regolamento finanziario e del Parere di audit e Relazione di controllo annuale ai sensi dell'Allegato VIII e IX del Reg. (UE) n. 207/2015 e della *"Guidance for Member States on Annual Control Report and Audit Opinion"*.

4.1.1. Designazione delle autorità e monitoraggio in itinere del mantenimento dei requisiti

L'art. 124, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013, dispone che, qualora dai risultati dell'audit e del controllo emerga che le funzioni e le procedure non soddisfino più i criteri sanciti nell'Allegato XIII del citato Regolamento, debba essere fissato un periodo di prova nel corso del quale adottare apposite misure correttive da parte dell'Autorità oggetto di controllo. Nel caso dell'Italia, così come indicato dall'Allegato II *"Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020"* dell'Accordo di Partenariato, oltre alla designazione, l'Autorità di Audit assicura la verifica del mantenimento dei criteri di designazione delle Autorità designate. Qualora tale monitoraggio, che viene eseguito anche attraverso le concrete attività di audit di sistema, sulle operazioni e dei conti, avesse un esito negativo, dovuto al mancato mantenimento dei criteri di designazione, l'Autorità di Audit individua le necessarie azioni correttive e predispone uno specifico piano di attuazione e relativa tempistica. In particolare, secondo la Nota EGESIF 14-0010-final 18.12.2014 (Valutazione del Sistema di gestione e controllo), l'attività di audit darà attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 124, paragrafo 5, del Reg. 1303/2013 relative all'obbligo di sorvegliare il rispetto dei criteri di designazione. La medesima Nota EGESIF, inoltre, all'Allegato IV contiene una tabella di correlazione tra i criteri di designazione e i relativi requisiti principali. Tale tabella, oltre ad esser inclusa nella metodologia di audit deve, quindi, essere pienamente considerata all'atto della esecuzione degli audit dei sistemi e segnatamente ai risultati di questi ultimi ai fini del monitoraggio dei criteri di designazione. Successivamente, l'IGRUE notifica alla Commissione le informazioni relative all'Autorità designata soggetta alle misure correttive nonché la durata del periodo disposto per l'adozione delle stesse, conformemente a quanto sancito dall'art. 124 (5) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate dall'Autorità di Audit, ovvero da altri organismi di controllo previsti dalla normativa sui Fondi Strutturali, dovesse riscontrarsi la mancata disponibilità di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti e le responsabilità delle Autorità/Organismi Intermedi esaminati, con il conseguente rischio del non corretto adempimento dei compiti previsti dalla normativa comunitaria 2014-2020, l'Amministrazione capofila del fondo, di intesa con IGRUE, in base a quanto indicato nell'Accordo di Partenariato, definisce un apposito piano di rafforzamento tecnico amministrativo rivolto a superare le criticità. Sull'effettiva attuazione di tale piano di rafforzamento amministrativo vigila l'Autorità di Audit, riferendone anche nella Relazione di controllo annuale.

4.1.2. La strategia di audit e la pianificazione delle attività

L'Autorità di Audit, ai sensi dell'art. 127, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha il compito di predisporre, entro otto mesi dall'approvazione del Programma Operativo, la propria Strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. In tale documento sono indicati gli organismi incaricati delle attività di audit di sistema, audit sulle operazioni e audit dei conti, la metodologia di audit utilizzata in tali attività, il metodo relativo al campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle varie attività di controllo in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi, al fine di garantire che tutti gli organi soggetti all'audit siano coinvolti e che il controllo avvenga uniformemente durante l'intera programmazione. Lo scopo della Strategia di audit è quindi quello di pianificare tutte le attività connesse ai controlli che dovranno essere svolti dall'Autorità di Audit in modo da garantire, entro il 15 febbraio di ciascun esercizio, la presentazione del Parere di audit e della Relazione di controllo annuale, sulla base delle attività di controllo svolte sui dati contenuti nei documenti di cui all'art. 63, paragrafo 5 lettera a) e b) del Reg. finanziario e delle verifiche svolte a livello di Sistema di gestione e controllo e a livello di operazioni. La struttura e i contenuti della Strategia di

audit, per come delineati dall'Allegato VII del Reg. n. 207/2015 e dalla "Guidance on Audit Strategy for Member State - Programming period 2014-2020", evidenziano una stretta interdipendenza ed un forte condizionamento con le attività messe in pratica dall'AdA.

In coerenza con le previsioni regolamentari, la Strategia di audit viene aggiornata e riesaminata con cadenza annuale a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso, in occasione dei risultati finali dell'attività di audit, oppure in presenza di eventi di carattere straordinario, al fine di tener conto dei cambiamenti e delle evoluzioni relative agli organismi incaricati delle attività di audit di sistema, audit sulle operazioni e audit dei conti, alla metodologia di audit, al metodo di campionamento e alla pianificazione delle varie attività di controllo in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi.

Pertanto, l'aggiornamento della Strategia di audit si basa sui risultati dell'analisi dei rischi effettuata che portano all'individuazione di priorità di audit che vanno documentate nell'apposita tabella di pianificazione. Gli esiti degli audit o la sopravvenienza di atti/fatti nuovi (es. variazioni Si.Ge.Co., audit CE - ECA) dovranno essere inclusi nel processo di aggiornamento della Strategia.

Tra gli aspetti fondamentali inclusi nella Strategia di audit vi è la pianificazione delle attività, ovvero: (i) elenco delle attività da svolgere durante tutto il periodo di programmazione; (ii) piano pluriennale a medio termine; (iii) programma annuale che stabilisce i compiti specifici da svolgere nel corso del primo anno di attuazione della Strategia rispetto alla data di aggiornamento. All'interno della Strategia di audit l'AdA indica dunque le priorità dell'audit e gli obiettivi specifici in relazione al corrente *accounting year* e ai due successivi, evidenziando i collegamenti con l'attività di valutazione del rischio. La Strategia di audit indica, infatti, la connessione tra i risultati della valutazione dei rischi e l'attività di audit prevista.

Nell'ambito della pianificazione delle attività, la valutazione dei rischi è uno strumento utilizzato per mappare le aree di rischio, identificando, tra le strutture che compongono il Sistema di gestione e controllo, quelle da sottoporre prioritariamente al controllo. La valutazione dei rischi è eseguita dall'Autorità di Audit, *prima facie*, in sede di predisposizione della Strategia di audit. La metodologia generale alla base della valutazione del rischio prevede diverse attività, ossia: i. Ricerca e analisi della documentazione utile per la valutazione del rischio; ii. Comprensione dell'entità e del contesto in cui opera, incluso il controllo interno (ambiente di controllo interno) e, quindi, il quadro giuridico e normativo applicabile e i rischi individuati in periodi precedenti; iii. Analisi del Sistema di gestione e controllo, dei processi significativi e delle modalità di gestione del rischio; iv. Individuazione dei fattori di rischio; v. Analisi del livello di rischio associato ai singoli fattori di rischio individuati, al sistema dei controlli, nonché, al soggetto/ambito oggetto di valutazione; vi. Giudizio in merito ai rischi individuati e alla adeguatezza e sufficienza dei controlli posti in essere per mitigarli; vii. Pianificazione delle attività di audit.

L'analisi del rischio è un esercizio continuo e, pertanto, va riesaminato su base annuale e comunque sempre quando si verificano eventi che determinano una modifica della Strategia di audit del relativo Programma Operativo.

4.1.3. Gli audit di sistema

La valutazione di affidabilità del SIGECO è preliminare allo svolgimento di altri adempimenti conferiti dai regolamenti comunitari all'AdA, quali, la definizione del campione di operazioni da sottoporre ad audit e la predisposizione della Relazione annuale di controllo e del relativo parere di cui all'art. 127, paragrafo, 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Inoltre, l'esame dei sistemi di gestione e controllo è funzionale alla raccolta delle informazioni e degli elementi probatori utili sia all'aggiornamento della Strategia di Audit e degli altri documenti strategici sia alla pianificazione annuale delle verifiche, mediante l'individuazione di priorità, potenziali rischi e modalità correttive. Al fine di garantire l'obiettività, la coerenza e la trasparenza nel valutare la conformità dei sistemi di gestione e controllo con i requisiti fondamentali regolamentari, il documento

principale di riferimento è la Nota EGESIF 14-0010-Final del 18.12.2014 *“Common methodology for the assessment of management and control system in the Member States”*.

I soggetti sottoposti a verifica sono l’Autorità di Gestione, l’Autorità di Certificazione e gli Organismi Intermedi di ciascun Programma Operativo.

In particolare, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Audit deve garantire che vengano condotte attività di audit per verificare l’efficace funzionamento del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo. L’attività di audit include: (i) la verifica del Sistema di gestione e controllo adottato per il Programma Operativo (audit di sistema); (ii) la valutazione di affidabilità di tale sistema; (iii) il dimensionamento del campione di operazioni da sottoporre ad audit; (iv) l’esecuzione degli audit delle operazioni.

L’audit di sistema, avendo come obiettivo quello di verificare l’efficacia del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, deve considerare l’assetto organizzativo, le procedure di selezione, l’informativa ai Beneficiari, le verifiche di gestione (verifiche amministrative e verifiche in loco), i sistemi di conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e agli audit, i sistemi di raccolta, registrazione e conservazione dei dati ai fini del monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, l’attuazione di misure antifrode proporzionate, le procedure per la stesura della dichiarazione di gestione e il resoconto annuale dei rapporti di audit e dei controlli effettuati, le procedure per le domande di pagamento, la tenuta di una contabilità informatizzata delle spese dichiarate e del corrispondente contributo pubblico, la contabilizzazione degli importi recuperabili, recuperati e ritirati e le procedure per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti adottati per il Programma Operativo.

Questa verifica determina una valutazione del livello di affidabilità del Sistema di gestione e controllo concretamente adottato. La valutazione di affidabilità risulta determinante per la definizione del livello di fiducia in base al quale calcolare il dimensionamento del campione di operazioni da sottoporre a controllo. Una volta definito tale campione, si procede all’espletamento degli audit delle operazioni e dell’audit dei conti, i cui risultati confluiranno nella RAC.

L’Audit di sistema deve essere effettuato a partire dal primo anno di attuazione del Programma Operativo, a seguito della designazione dell’AdG e AdC e successivamente per ogni periodo contabile. Inoltre, l’AdA può pianificare di svolgere degli Audit di sistema mirati ad aree tematiche specifiche (a titolo esemplificativo, aiuti di Stato, progetti generatori di entrate, pari opportunità, rispetto della normativa in materia ambientale, ecc.). La valutazione dei Sistemi di gestione e controllo presentata risponde a una metodologia di valutazione per Fasi, come raccomandato dalla Commissione europea.

L’approccio prevede l’individuazione di 13 requisiti chiave (di seguito RC) dei Sistemi di gestione e controllo, sulla base del quadro normativo di riferimento per il periodo di programmazione 2014- 2020, suddivisi per le Autorità presenti nel Programma Operativo. Nello specifico: a) n. 8 RC per l’AdG ed eventuali OI, cui sono state delegate funzioni, contenenti n. 36 criteri di valutazione; b) n. 5 RC per l’AdC ed eventuali OI, cui sono state delegate funzioni, contenenti n. 18 criteri di valutazione. Per ogni RC sono stati definiti dei criteri di valutazione, al fine di misurare il loro effettivo ed efficace funzionamento.

Il mancato rispetto di tali criteri comporta carenze nei sistemi e, dunque, un rischio di certificazione di spese irregolari alla Commissione e di un rimborso eccessivo agli Stati membri.

Da un punto di vista operativo, le attività di audit di sistema si possono articolare nelle seguenti fasi: A. Programmazione e pianificazione dell’attività di audit di sistema; B. Notifica dell’audit agli Organismi da verificare; C. Esecuzione dell’audit di sistema; D. Test di conformità (ove previsto); E. Analisi della documentazione e invio del rapporto provvisorio di audit; F. Acquisizione e Analisi delle controdeduzioni; G. Invio del rapporto definitivo di audit; H. Follow up (ove previsto).

L'Autorità di audit può pianificare di svolgere degli Audit di sistema su tematiche orizzontali di natura specifica, quali: (i) qualità delle verifiche amministrative e sul posto di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013, anche in relazione al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, requisiti ambientali e pari opportunità; (ii) qualità della scelta dei progetti e delle verifiche amministrative e sul posto (di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013) in relazione all'attuazione degli strumenti finanziari; (iii) funzionamento e sicurezza dei sistemi informatizzati istituiti ai sensi dell'articolo 72, lettera d), dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 126, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e loro collegamento con il sistema informatizzato SFC2014 come previsto all'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; (iv) affidabilità dei dati relativi a indicatori e target intermedi e ai progressi compiuti dal programma operativo nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013; (v) rendicontazione degli importi ritirati e recuperati; (vi) attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate sostenute da una valutazione del rischio di frode conformemente all'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013; (vii) corretta applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici; (viii) corretta applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia di aiuti di stato.

4.1.4. Il campionamento

4.1.4.1. Definizione della metodologia di campionamento

Ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 480/2014 *“gli audit delle operazioni sono effettuati per ciascun periodo contabile su un campione di operazioni selezionato secondo un metodo stabilito o approvato dall'Autorità di Audit in conformità all'articolo 28 del presente regolamento”*, tenendo conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti INTOSAI, IFAC o IIA. In relazione alla metodologia per la selezione del campione di operazioni il Regolamento, al punto 32, riporta la necessità di *“fissare nel dettaglio la base di campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit cui l'autorità di audit dovrebbe attenersi in sede di definizione o approvazione del metodo di campionamento, anche per quanto concerne la definizione dell'unità di campionamento, alcuni criteri tecnici da applicare al campione e, se necessario, i fattori da considerare ai fini dell'acquisizione di ulteriori campioni”*. Il paragrafo 4 dell'art. 28 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 chiarisce che un metodo di campionamento è statistico quando garantisce una selezione casuale degli elementi del campione nonché l'applicazione della teoria della probabilità per valutare i risultati del campione, compresi la misurazione e il controllo del rischio di campionamento e della precisione prevista e conseguita. Un metodo di campionamento non statistico può essere adottato, previo giudizio professionale dell'Autorità di Audit, in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se le unità di campionamento, in un periodo contabile, sono insufficienti a consentire il ricorso a un metodo di campionamento statistico.

Come evidenziato dal Reg. (UE) 2020/558 e dal Reg. (UE) 460/2020 le autorità di audit hanno la possibilità di utilizzare il campionamento non statistico, in base al loro giudizio professionale, come misura eccezionale e temporanea per l'esercizio contabile che inizia il 1 ° luglio 2019 e termina il 30 giugno 2020, a causa delle limitazioni incontrate nello svolgimento del loro lavoro di revisione contabile, limitazioni che potrebbero altrimenti impedire loro di *“elaborare un parere di revisione contabile valido”*, come richiesto dall'articolo 127 RDC e dall'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 . L'epidemia COVID-19 viene pertanto considerata uno dei *“casi debitamente giustificati”* ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del RDC per utilizzare il campionamento non statistico (anziché le procedure di campionamento statistico).

In linea generale, per l'applicazione della metodologia di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 480/2014 l'Autorità di Audit prende in considerazione i seguenti orientamenti: a) EGESIF_16-0014-00 del 20/01/2017 *“Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit”*; b) EGESIF_15_0007 del 01/06/2015 *“Guidance for Member States and Programme Authorities updated guidance on treatment of errors disclosed in the annual control reports”*. La metodologia di campionamento utilizzata per la selezione delle operazioni da sottoporre a controllo è determinata sulla base di un giudizio professionale, tenendo conto dei requisiti

normativi e dei fattori di analisi emersi dai controlli precedenti (le caratteristiche della popolazione e la sua dimensione, il livello di affidabilità della gestione, la variabilità degli errori rispetto alla dimensione finanziaria delle operazioni, ecc.). Dall'analisi dei suddetti parametri e dai risultati emersi attraverso gli Audit di sistema svolti, vengono stabiliti i valori dei parametri da utilizzare e la metodologia di campionamento più idonea da utilizzare tra quelle presenti nelle linee guida della Commissione.

In considerazione delle caratteristiche e delle dimensioni della popolazione e in relazione alle aspettative sulla variabilità degli errori rispetto alle spese, è opportuno prevedere che possano essere adottati i metodi di cui alla sottostante tabella con la precisazione che, nella fase operativa, dovrà essere scelto volta per volta quello che consente di assicurare l'accuratezza dei controlli a seconda delle condizioni riscontrate.

Metodo di campionamento	Condizioni favorevoli alla scelta della metodologia del campionamento
MUS standard	Gli errori presentano un'elevata variabilità e sono pressoché proporzionali al livello di spesa (cioè i tassi di errore presentano una bassa variabilità). I valori di spesa per operazione mostrano un'elevata variabilità.
MUS conservativo	Gli errori hanno un'elevata variabilità e sono pressoché proporzionali al livello di spesa. I valori di spesa per operazione mostrano un'elevata variabilità. L'incidenza attesa degli errori è bassa. Il tasso di errore atteso deve essere inferiore al 2%.
Stima per differenza	Gli errori sono relativamente costanti o presentano una bassa variabilità. Occorre una stima della spesa totale corretta nella popolazione.
Campionamento casuale semplice	Metodo proposto generale che si può impiegare laddove non si verificano le condizioni precedenti. È applicabile utilizzando un procedimento di stima tramite media per unità oppure tramite coefficiente.
Metodi non statistici	Si utilizzano quando è impossibile applicare il metodo statistico in base alle dimensioni della popolazione (inferiore alle 150 unità). Eccezione 2019-2020: come evidenziato dal Reg. (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 e dal Reg. (UE) 460/2020, del 30/03/2020, a causa dell'epidemia COVID19 per l'anno 2019-2020 l'uso del campionamento non statistico è debitamente giustificato anche per i programmi con una popolazione superiore a 150 unità di campionamento citate negli orientamenti per il campionamento della Commissione
Stratificazione	Può essere utilizzata in combinazione con uno qualsiasi dei metodi elencati. È particolarmente utile ogniqualvolta si preveda una variazione notevole nel livello di errore tra i gruppi della popolazione (sottopopolazioni).

L'Autorità di Audit si riserva la possibilità di stratificare la popolazione da campionare dividendola in sottopopolazioni, ognuna delle quali è composta da un gruppo di unità di campionamento che hanno caratteristiche simili, in particolare sotto il profilo del rischio o del tasso di errore previsto, o se comprende operazioni rappresentate da contributi finanziari del Programma Operativo a strumenti finanziari o altri elementi di valore elevato. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Nota EGESIF_16-0014-00 del 20/01/2017 "Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit", l'Autorità di Audit ha stabilito quale opzione di campionamento principale il Campionamento per Unità Monetaria Standard (MUS Standard).

Il campionamento per unità monetaria è il metodo di campionamento statistico che utilizza l'unità monetaria come variabile ausiliaria per il campionamento. Di norma questo approccio si basa sul campionamento sistematico con probabilità proporzionale alla dimensione (PPS, probability proportional to size), ossia

proporzionale al valore monetario dell'unità di campionamento (le voci con valore superiore hanno una maggiore probabilità di essere selezionate). Il MUS è probabilmente il metodo di campionamento più utilizzato a fini di audit e si rivela particolarmente utile quando i valori contabili presentano un'elevata variabilità ed esiste una correlazione positiva (associazione) tra errori e valori contabili, ovvero allorché ci si attende che le voci con valore superiore tendano a mostrare errori maggiori, situazione che si verifica di frequente nell'ambito delle attività di audit. Quando sussistono tali condizioni, ovvero quando i valori contabili presentano un'elevata variabilità e gli errori sono positivamente correlati (associati) ai valori contabili, il MUS tende a produrre dimensioni del campione ridotte rispetto a metodi di campionamento con eguali probabilità per lo stesso livello di precisione. Nel caso in cui l'AdA optasse eccezionalmente per il campionamento non statistico per il periodo di emergenza COVID-19, verrà modificata di conseguenza la strategia di audit e tali modifiche verranno indicate anche nelle relazioni di controllo annuali che devono essere presentate per la chiusura degli anni contabili. All'avvio delle procedure di campionamento, l'AdA, sentita in via prioritaria l'AdC, decide se effettuare un unico campionamento o un campionamento multi-periodo: se l'AdC infatti dichiara che entro la chiusura dell'anno contabile (31/07/N) saranno inviate alla CE altre Domande di pagamento, viene effettuato un campionamento multi-periodo (di norma *two-period*). Tuttavia, nel caso in cui non sono previste altre Domande di pagamento, l'Autorità di Audit applica l'opzione di un unico campionamento.

4.1.4.2 Tempistica delle attività di campionamento

L'art. 28, paragrafo 3, del Reg. (UE) 480/2014 stabilisce che *"il campione può essere selezionato durante o dopo il periodo contabile"*. Come già detto sopra e come indicato nel cronoprogramma della Strategia di Audit, l'AdA applica di norma un campionamento *two-period*. La prima parte, nel mese di aprile, e, dunque, nel corso del periodo contabile, sulla base delle spese certificate nelle Domande di Pagamento intermedie presentate entro il 31 dicembre nell'anno "n-1". La seconda parte, nel mese di settembre, terminato il periodo contabile, sulla base delle spese certificate nella Domanda finale di Pagamento intermedio, presentata entro il 31 luglio nell'anno "n". Diversamente, nel caso di un unico campionamento, la selezione viene effettuata successivamente alla data di presentazione della Domanda finale di Pagamento intermedio, al massimo entro settembre.

4.1.4.3 Processo di campionamento

In coerenza con quanto indicato dalla EGESIF 16-0014-01 del 20.01.2017 *"Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit"* da un punto di vista operativo, gli step che l'AdA deve seguire sono di seguito esposti: 1. definire la numerosità e il valore della popolazione da sottoporre a campionamento e l'unità di campionamento; 2. definire il "livello di affidabilità" accordato al Sistema di gestione e controllo del Programma (alto, medio-alto, medio-basso, basso) e del corrispondente livello di confidenza (60%, 70%, 80%, 90%); 3. definire la soglia di rilevanza (pari al 2% della popolazione); 4. definire il tasso di errore atteso ("Anticipated Error"); 5. definire la dimensione campionaria ottenuta sulla base della tipologia di campionamento prescelta; 6. applicare il metodo di campionamento definito in sede di Strategia di audit, selezionare il campione ed effettuare l'audit delle operazioni; 7. calcolare il tasso di errore riscontrato nel campione; 8. individuare il metodo di estrapolazione/proiezione attraverso il quale riportare il tasso di errore campionario all'universo e confrontarlo con la soglia di rilevanza e con il limite superiore.

4.1.4.4 Popolazione e unità di campionamento

La popolazione alla base del campionamento è formata dalle spese del Programma Operativo, incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per l'intero anno contabile (campionamento unico) oppure per un determinato periodo all'interno dell'anno contabile (*two-period*), ad eccezione delle operazioni già controllate dalla Commissione o dalla Corte dei Conti Europea e delle unità di campionamento negative controllate in modo separato e relative ai ritiri e recuperi esposti nei conti annuali presentati alla Commissione. La popolazione dovrà includere: (i) le operazioni relative a strumenti finanziari; (ii) le operazioni con segno negativo relative a errori materiali, storni non

corrispondenti a rettifiche finanziarie, ricavi derivanti da progetti generatori di entrate e al trasferimento di operazioni da un Programma all'altro (o all'interno di uno stesso Programma); (iii) i progetti considerati "troppo piccoli"; (iv) i progetti controllati in anni precedenti o progetti relativi ad un Beneficiario già sottoposto a controllo in anni precedenti; (v) i progetti soggetti a rettifiche forfettarie.

Inoltre, ai fini del campionamento si dovrà tenere conto del principio di proporzionalità indicato all'art. 148 del Reg. (UE) 1303/2013 e delle disposizioni di cui all'art. 28 del Reg. (UE) n. 480/2014 come modificato all'art. 28 paragrafi 8 e 9 del Regolamento Delegato (UE) 2019/886 della Commissione Europea, del 12 febbraio 2019. L'unità di campionamento è individuata dall'Autorità di Audit sulla base del giudizio professionale (a titolo esemplificativo, può trattarsi di un'operazione, di un progetto compreso in un'operazione o di una richiesta di pagamento di un Beneficiario).

4.1.4.5 Dimensione campionaria, livello di confidenza, materialità e tasso di errore atteso

Per la determinazione della dimensione del campione, la normativa comunitaria fissa i parametri tecnici da considerare, correlandoli agli esiti delle verifiche effettuate sull'affidabilità dei Sistemi di gestione e controllo. Infatti, per la determinazione della dimensione del campione è necessario definire prioritariamente Livello di confidenza (stabilito sulla base del livello di affidabilità dell'audit di sistema), coefficienti (stabiliti sulla base del Livello di confidenza) e Livello di materialità (definita dal Reg. (UE) n. 400/2014 in misura pari al 2% della popolazione).

Tali parametri, assieme alla variabilità della popolazione, rappresentano gli elementi necessari per determinare la dimensione del campione.

4.1.5. Gli audit delle operazioni

A norma dell'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013, l'AdA garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo (audit dei sistemi) e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate (audit delle operazioni). Conformemente all'art. 27 del Reg. (UE) n. 480/2014, gli audit delle operazioni sono effettuati per ciascun periodo contabile su un campione di operazioni, selezionato secondo un metodo stabilito o approvato dall'Autorità di Audit. Gli obiettivi degli audit delle operazioni, a norma dell'art. 27 del Reg. Delegato, devono garantire che:

a) l'operazione sia stata selezionata secondo i criteri di selezione del PO, non sia stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del Beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del Programma Operativo, sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere;

b) le spese dichiarate dalla Commissione corrispondano ai documenti contabili, e i documenti giustificativi prescritti mostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale quella descritta all'art. 25 del Reg. (UE) n. 480/2014.

c) le spese dichiarate alla Commissione, determinate in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del Beneficiario siano stati effettivamente prodotti, i dati relativi ai partecipanti o altri documenti relativi agli output e ai risultati siano coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi prodotti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale quella descritta all'articolo 25 del Reg. (UE) n. 480/2014;

d) il contributo pubblico sia stato pagato al Beneficiario in conformità all'articolo 132, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Gli audit delle operazioni, inoltre: (i) comprendono, se del caso, la verifica sul posto della realizzazione materiale dell'operazione; (ii) verificano l'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'AdC nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo; (iii) qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico, l'Autorità di Audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari.

4.1.5.1 Esecuzione dell'audit delle operazioni

In coerenza con le disposizioni contenute nell'art. 27 del Reg. (UE) n. 480/2014 e nell'art. 8 del Reg. (UE) n. 1011/2014, i controlli sulle operazioni prevedono, in linea prioritaria, l'acquisizione della documentazione giustificativa relativa alle spese campionate presso i propri uffici, senza che debba essere effettuata in tutti i casi verifica in loco presso il luogo materiale di esecuzione dell'operazione. L'AdA si riserva comunque di effettuare, ove lo ritenga necessario e possibile, la verifica sul posto, in linea con quanto disposto dall'art. 27 par. 3 del Reg. (UE) n. 480/2014. A riguardo si evidenzia che, nei casi in cui i soggetti da sottoporre alle verifiche di sistema coincidano con quelli da sottoporre alle verifiche sulle operazioni l'AdA potrà riservarsi la possibilità, in concomitanza con l'effettuazione del test di conformità, di approfondire eventualmente aspetti attinenti all'audit delle operazioni.

Gli audit sono condotti mediante l'acquisizione della documentazione amministrativo-contabile conservata presso l'AdG o gli OOII, oppure mediante l'accesso alla piattaforma informatica per la gestione del PO. Per ogni progetto deve essere predisposto un fascicolo all'interno del quale è conservata la documentazione acquisita e verificata durante le attività di audit, inclusa la documentazione relativa alla eventuale verifica in loco, le comunicazioni con l'AdG ed il Beneficiario/Organismo Intermedio, le check list di controllo differenziate in relazione alla tipologia di operazione da esaminare e il rapporto sull'audit delle operazioni. Nello specifico, in questa fase l'AdA deve documentare il controllo svolto mediante l'adozione dei seguenti strumenti: (i) checklist per il controllo, secondo la tipologia di operazione e il programma oggetto di verifica; (ii) Regolamenti e normativa di riferimento.

Una volta acquisita la documentazione, il controllore incaricato provvede ad avviare la verifica effettuando l'analisi dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo e accertando, tra l'altro, la conformità alle aree di controllo.

La fase di analisi dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo relativi all'operazione selezionata consiste nella verifica della documentazione amministrativo-contabile in possesso dell'ufficio responsabile della gestione dell'operazione. Questa fase consente di accertare la veridicità/ammissibilità della spesa dichiarata dal Soggetto attuatore, l'efficacia e l'efficienza gestionale nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, e in particolare a) l'effettività: effettivo esborso monetario; b) la realtà: si basa sulla sussistenza dei beni/servizi acquisiti/resi; c) l'inerenza: collegamento funzionale e temporale tra le spese imputate e azione realizzata; d) la legittimità: esame dei documenti elementari, verifica della regolarità e corretta contabilizzazione (obblighi civilistici/ fiscali di registrazione contabile); e) la veridicità: corrispondenza tra importo dichiarato e il riscontro con i documenti giustificativi e la registrazione in contabilità analitica / sezionale e in contabilità generale.

Con specifico riferimento ai periodi di crisi COVID-19 potranno essere valutate delle eccezioni nell'analisi dei documenti giustificativi. Tali eccezioni dovranno essere opportunamente riportate nella check list.

Inoltre, l'AdA sulla base delle proprie valutazioni derivanti da analisi dei rischi ovvero dal proprio giudizio professionale può eseguire un controllo in loco allo scopo di verificare la realizzazione fisica dell'operazione. L'AdA, mediante i controlli in loco sulle operazioni, verifica i seguenti aspetti:

a) aspetti amministrativi - conformità alle norme: (i) controllo della conformità agli adempimenti amministrativi attinenti all'esecuzione dell'operazione e la pubblicità richiesta dalla normativa dell'Unione Europea; (ii) controllo dell'ottemperanza alle prescrizioni; (iii) controllo di conformità della realizzazione dell'operazione;

b. aspetti realizzativi, tecnici e fisici delle operazioni - regolarità dell'esecuzione: (i) rispetto delle tempistiche e delle scadenze; (ii) rispetto delle modalità di esecuzione delle attività; (iii) rispetto degli output previsti.

Le attività di verifica svolte dall'AdA devono essere formalizzate nelle check list per le verifiche sulle operazioni. Tali check list sono organizzate secondo formati standardizzati distinti in relazione al PO ed alle relative tipologie di operazioni.

4.1.5.2 Attività di reporting, monitoraggio e follow up dell'audit delle operazioni

Al termine dell'attività di controllo l'Autorità di Audit deve procedere ad una valutazione dei risultati, al fine di determinare se siano presenti e di quale natura siano le irregolarità e attivare le necessarie comunicazioni. In particolare, occorre che l'analisi degli esiti dell'attività di audit evidenzii se le eventuali irregolarità riscontrate siano sistemiche o isolate e quindi se l'errore sia ricorrente e imputabile a gravi lacune nei Sistemi di gestione e controllo, tanto da richiedere una revisione degli stessi, o al contrario sia conseguenza di una inadempienza occasionale o anomala.

Appare quindi evidente l'importanza della chiarezza con la quale devono essere redatti i Rapporti sull'audit stilati al termine delle verifiche; essi rappresentano dei fondamentali documenti probanti sui quali poter fondare l'analisi degli esiti degli audit e della relazione di controllo, di cui all'articolo 127, paragrafo 5, lettera a) e b), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Parere di audit. L'Autorità di Audit, quindi, in fase di stesura di ogni rapporto di audit procede a un nuovo esame di tutta la documentazione acquisita nel corso delle verifiche, con particolare riguardo agli aspetti che assicurino: a) la regolarità finanziaria; b) l'ammissibilità della spesa; c) la validità della documentazione probatoria; d) la coerenza con il Programma Operativo; e) la rispondenza delle procedure adottate a quanto previsto dalle piste di controllo.

Occorre sottolineare che la natura del controllo dell'Autorità di Audit concerne anche l'accertamento di eventuali irregolarità. Ciò allo scopo di evitare, attraverso la successiva indicazione di misure preventive e/o correttive e meccanismi di *follow up*, il loro ripetersi. In tal modo l'AdA dovrebbe quindi fornire un contributo a ridurre al massimo il rischio per le altre operazioni del Programma Operativo. In quest'ottica l'Autorità di Audit si rivolge direttamente al soggetto controllato per raccogliere ulteriori elementi che servano a qualificare la carenza o l'irregolarità.

La presenza di irregolarità determina la necessità di procedere alla stesura di un rapporto provvisorio che contenga delle conclusioni e raccomandazioni chiare di audit e che consenta al Beneficiario, o agli organismi e Autorità del PO, la formulazione di controdeduzioni da parte dell'organismo controllato e l'eventuale apertura di un contraddittorio. Queste sono portate a conoscenza dei Beneficiari/Soggetti attuatori sottoposti ad audit in modo tale da consentire agli stessi di integrare la documentazione mancante e di presentare le proprie controdeduzioni ai rilievi sollevati, entro i termini concordati con l'AdA. Al termine di questa fase l'Autorità di Audit predispose il rapporto definitivo di controllo che trasmette all'Autorità di Gestione e agli organismi responsabili delle operazioni.

L'insieme delle risultanze dei controlli effettuati nel periodo preso in esame permette all'Autorità di Audit di procedere all'analisi degli esiti degli audit effettuati, dalla quale determinare il livello di affidabilità del Sistema di gestione e controllo.

Per quanto concerne il *follow up* degli audit delle operazioni, l'Autorità di Audit deve monitorare in primo luogo e se del caso l'applicazione della rettifica finanziaria proposta. Inoltre, l'AdA deve monitorare che

l'organismo sottoposto a audit, ove richiesto, fornisca rassicurazioni in merito alle raccomandazioni segnalate. Pertanto, l'Autorità di Audit predispone un processo di monitoraggio per assicurarsi che, a fronte delle criticità rilevate, siano state implementate le necessarie azioni correttive e che le stesse problematiche siano state rimosse, ovvero che i Responsabili delle Autorità di Gestione abbiano formalmente accettato il rischio di non attivare azioni correttive. Nel corso dell'anno viene effettuato il monitoraggio delle azioni correttive, se del caso. In caso di raccomandazioni di natura sistemica, l'AdA provvederà a verificare l'effettiva attuazione delle azioni correttive anche nell'ambito degli audit di sistema, in coerenza con la pianificazione annuale di ciascun programma.

Affinché le informazioni sui *follow up*, insieme a tutte le altre informazioni raccolte nel corso delle numerose attività di audit, possano essere verificate, queste dovranno essere adeguatamente documentate e archiviate.

4.1.6 Gli adempimenti relativi all'attività di chiusura dell'anno contabile

4.1.6.1 Relazione annuale di controllo

L'art. 127, paragrafo 5, lettera b), del Reg. (UE) n. 1303/2013, prevede che l'AdA prepari una Relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate. La Relazione di controllo annuale deve essere redatta conformemente al modello di cui all'Allegato IX del Reg. (UE) n. 207/2015.

La Relazione annuale di controllo costituisce la sintesi di tutte le attività di audit condotte con riferimento ad uno specifico periodo contabile compreso tra il 01/07 dell'anno n-1 ed il 30/06/ dell'anno n. Tale Relazione unitamente al Parere, in conformità all'art. 63 (5 lett. b) del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046, va presentata ai competenti Servizi della Commissione europea entro il 15/02 di ogni anno a partire dal 2016, con riferimento al periodo contabile precedente.

Nello specifico nella RAC, da presentare entro il 15/02/n+2, l'AdA relaziona sugli audit di sistema e sugli audit delle operazioni e sugli audit dei conti, condotti sulle spese incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione⁵⁴, in relazione all'anno contabile dal 01/07/n fino a 30/06/N+1 (scadenza per l'ultima domanda di pagamento relativa all'esercizio contabile 31/07/n+1).

Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione titolare di PO interessata. La proroga del termine deve essere debitamente motivata per iscritto e inviata alla Commissione, al più tardi entro il 15 febbraio.

I contenuti del documento, secondo quanto dettato dall'Allegato IX del Reg. (UE) 207/2015, sono elencati nell'allegato 30, nel quale sono sintetizzate le principali informazioni da riportare fornite nella "Guidance for Member States on the Annual Control Report and Audit Opinion" – EGESIF 15-0002 del 19.12.2019.

Per quanto attiene le procedure per l'elaborazione della Relazione di controllo annuale e quindi del rilascio del Parere di audit, anche con riferimento a quanto previsto nelle linee guida sulla Strategia di audit per gli Stati membri, a regime l'AdA deve prevedere di:

- eseguire gli audit di sistema ai fini della valutazione dell'affidabilità del Sistema di gestione e controllo utilizzando le categorie di valutazione previste dalla tabella 2 dell'Allegato IV del Reg. (UE) n. 480/2014 e dalle linee guida su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri: categoria 1 (funziona); categoria 2 (funziona ma necessari miglioramenti); categoria 3 (funziona parzialmente sono necessari dei miglioramenti sostanziali) e categoria 4 (in generale non funziona). Tali audit dei sistemi, alla luce dei risultati dell'analisi dei rischi, saranno svolti sulle Autorità e sugli Organismi del Sistema di gestione e controllo, prima delle attività di campionamento e per la prima volta successivamente

al rilascio del parere sulla designazione dell'AdG e AdC, di cui all'art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013 da parte dell'AdA;

- eseguire delle attività di campionamento, in conformità alle opzioni previste dagli orientamenti sulla strategia e nel rispetto del requisito minimo del 5% delle operazioni e il 10% delle spese di cui all'art. 127 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013 nella "migliore delle ipotesi" di alta garanzia dal sistema (ossia categoria 1). A tal fine, in linea con l'Allegato 3 dello standard ISA 530, più alta è la valutazione dei rischi di errori significativi da parte degli auditors, maggiore deve essere la dimensione del campione;

- eseguire degli audit sulle operazioni di cui all'art. 27 del Reg. (UE) n. 480/2014;

- riscontrare, preferibilmente entro il 31/10 di ogni anno, presso:

- l'AdC, la predisposizione della bozza dei conti;

- l'AdG, i lavori preparatori per la Dichiarazione di affidabilità di gestione e la Sintesi annuale,

- avviare entro il 31/12/N dei lavori preparatori per l'elaborazione della RAC e del Parere di audit da trasmettere entro il 15/02 di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, conformemente all'art. 138 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

- acquisire, preferibilmente, entro il 31/12 di ogni anno:

- la versione finale dei conti predisposta dall'AdC con inclusi i risultati più recenti degli audit dell'AdA;

- la Dichiarazione di affidabilità di gestione e della Sintesi annuale dell'AdG;

- eseguire gli audit dei conti e l'esame della Dichiarazione di affidabilità di gestione dell'AdG, da finalizzare entro la data del 15/02 di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, conformemente all'art.138 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Ai fini dell'elaborazione della RAC, l'AdA potrà avvalersi delle procedure informatiche a supporto delle attività di audit fornite dal sistema informativo gestionale sviluppato dall'AdG, il quale contribuirà alla visualizzazione e all'acquisizione dei dati necessari a supportare le attività ordinarie di audit e le attività connesse alla predisposizione del Parere di audit e della Relazione di controllo annuale. Inoltre, sempre in relazione alla predisposizione della Relazione annuale di controllo e del Parere, l'Autorità di Audit, per l'esercizio delle proprie attività, potrà utilizzare, qualora possibile, l'apposito sistema sviluppato e reso disponibile da parte dell'IGRUE. Tale sistema, attraverso un apposito protocollo di colloquio, assicurerà la disponibilità telematica per il Ministero dell'Economia e delle Finanze – DRGS/IGRUE dei dati di interesse comune residenti presso i sistemi informatici delle Autorità di Audit, riguardanti l'esercizio della funzione di audit, gli esiti dei controlli ed i follow up sull'implementazione delle azioni correttive.

4.1.6.2 Audit dei conti

L'audit dei conti è svolto, per ogni anno contabile, in conformità all'art. 137 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 480/2014.

Attraverso l'audit dei conti, l'AdA deve fornire una ragionevole garanzia sulla veridicità, completezza, accuratezza degli importi compresi nei conti. La metodologia finalizzata all'audit dei conti considera gli esiti del lavoro di audit dei sistemi, con particolare riferimento a quelli riferiti all'Autorità di Certificazione ed ai risultati degli audit sulle operazioni. Inoltre, l'AdA, conformemente agli orientamenti previsti dalla nota EGESIF del 03/12/2018 n. 15_0016-04 "Linee guida per gli Stati membri sull'audit dei conti", effettua delle verifiche

aggiuntive finali sui conti, che consentono all'Autorità di Audit di fornire un parere per stabilire se questi ultimi forniscono un quadro veritiero e corretto.

Allo scopo di eseguire l'audit dei conti in maniera esaustiva ed affidabile è necessario includere appieno nell'attività in questione i risultati dell'audit delle operazioni. A tal fine, l'Autorità di audit esegue la verifica su un campione di operazioni certificate alla CE e inserite nella bozza dei conti annuali predisposta dall'AdC, secondo il metodo del campionamento casuale semplice.

Per il campione delle operazioni selezionate l'AdA verifica: che l'importo totale della spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell'articolo 137 (1) (a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 si riconcili con la spesa (e il corrispondente contributo pubblico) incluso nelle domande di pagamento presentate alla Commissione; che tutti gli importi irregolari siano stati esclusi dai conti; che le correzioni finanziarie necessarie siano state tenute in debita considerazione nei conti per l'anno contabile in questione. Ai sensi dell'art 27 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'audit delle operazioni deve inoltre verificare che il contributo pubblico sia stato pagato al Beneficiario in conformità all'articolo 132 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Se applicabile per le operazioni del campione, l'Autorità di Audit verifica che gli importi dei contributi del Programma versati agli strumenti finanziari e che gli anticipi degli aiuti di Stato versati ai Beneficiari siano supportati dalle informazioni disponibili a livello dell'AdG e dell'AdC. L'obiettivo di questi controlli sarà quello di confermare l'attendibilità della pista di controllo dei sistemi contabili.

L'obiettivo dell'audit delle operazioni è inoltre quello di verificare che gli importi indicati per le singole operazioni nei sistemi contabili dell'AdC e presentati nelle domande di pagamento intermedio alla Commissione nel corso dell'esercizio siano accurati e privi di errori materiali.

Inoltre, nell'ambito dell'audit dei conti dovrebbe essere eseguita una verifica sul rispetto da parte dell'AdC delle indicazioni contenute nella Nota EGESIF 15-0018-04 del 03.12.2018 relativa alla preparazione, esame e accettazione dei conti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- importi registrati nel sistema contabile dell'Autorità di Certificazione;
- importi dei contributi del Programma pagati per strumenti finanziari;
- anticipi pagati nel contesto degli aiuti di Stato;
- riconciliazione delle spese;
- calcolo del saldo annuale.

Infine, rientra nell'attività di audit dei conti la verifica sul rispetto della corretta applicazione da parte dell'AdC degli orientamenti in materia di importi ritirati, importi recuperati, importi da recuperare e importi non recuperabili come previsto dalla Nota EGESIF 15-0017-04 del 03.12.2018.

Gli audit dei conti vanno eseguiti prima della data del 15/02 di ogni anno contabile n+1, in modo da poter essere utilmente inclusi nella Relazione Annuale di Controllo. L'AdA deve necessariamente assegnare, tra gli altri, una particolare rilevanza nell'ambito dell'audit di sistema sull'AdC, al requisito chiave n. 13 *"Adequate procedures per elaborare e certificare la completezza, accuratezza e la veridicità dei conti"*. A tal fine, si prevede l'esecuzione di test di controllo in grado di coprire tutti gli elementi fondamentali dei conti, come descritto al punto 5 dell'articolo 29 del Reg. delegato. Si ritiene dunque che già a partire dagli esiti dei test di controllo condotti sul requisito chiave n. 13, e più in generale su gli altri requisiti chiave dell'AdC, si possano ottenere ragionevoli garanzie sulle procedure adottate da quest'ultima, con riferimento all'affidabilità dei conti sulla base dell'apposita *checklist* per gli audit di sistema dell'AdC.

Nell'ambito degli audit dei conti, l'AdA, alla luce degli esiti finali degli audit delle operazioni, verificherà la corretta implementazione dei meccanismi di *follow up* a fronte di spese valutate come non ammissibili (effettività dei ritiri, decertificazioni delle spese dichiarate non ammissibili, recuperi, ecc.).

L'AdA, una volta ricevuta la bozza dei conti, tenuto conto anche dei risultati dell'Audit di sistema sull'AdC e degli esiti finali degli audit delle operazioni, esegue le verifiche aggiuntive finali sulla bozza dei conti. Le verifiche aggiuntive sui conti certificati dall'AdC avranno lo scopo di accertare che tutti gli elementi richiesti dall'art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e che siano supportati da documenti sottostanti in possesso delle Autorità competenti.

Le verifiche che l'AdA intende eseguire sui conti concernono:

- le voci di spesa certificate, ovvero l'importo totale delle spese ammissibili dichiarate ai sensi dell'art. 137 (1) (a) del Reg. (UE) n. 1303/2013. In particolare, verranno verificate, anche attraverso un campione rappresentativo, le spese inserite nelle domande di pagamento presentate alla Commissione nel corso dell'anno contabile;
- le altre voci (ritiri, recuperi, importi da recuperare e importi non recuperabili) attraverso verifiche a campione sulle singole registrazioni, anche alla luce degli esiti degli audit di sistema e delle operazioni;
- la riconciliazione delle spese, in particolare verrà riscontrata la riconciliazione dei conti fornita dall'AdC all'interno dell'Appendice 8 dell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1011/2014, con riferimento al totale delle spese inserite nella bozza dei conti, all'importo complessivo registrato nei sistemi contabili dell'AdC e le spese (incluso il contributo pubblico corrispondente) inserite nelle domande di pagamento presentate alla Commissione nel corso dell'anno contabile di riferimento. Nel caso si dovessero manifestare delle differenze o disallineamenti, l'AdA valuterà l'adeguatezza delle giustificazioni riportate nei conti e fornite dall'AdC attraverso appropriate procedure di audit. Ciò al fine di ottenere prove ragionevoli che gli eventi alla base di eventuali deduzioni siano conosciuti e trattati prima della presentazione del parere di audit e della relazione annuale di controllo, di cui all'art. 127 paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- l'effettiva correzione delle irregolarità, attraverso la verifica del corretto inserimento nei conti dei risultati dei controlli eseguiti dall'Autorità di Audit, o da parte di altri soggetti, compresi la Commissione europea e la Corte dei conti europea. Tale verifica assume un grande rilievo anche ai fini della trattazione del tasso di errore, da riportare nella Relazione di controllo annuale.

I risultati del lavoro di audit hanno inoltre lo scopo di consentire all'AdC, se necessario, di correggere ulteriormente i suoi conti prima della certificazione alla Commissione. Pertanto, gli esiti della valutazione della bozza dei conti saranno trasmessi per un sollecito riscontro all'AdC nel caso in cui siano emersi aspetti da chiarire, superati i quali, ai fini del rilascio del parere di audit, l'AdA terrà conto della soglia di rilevanza del 2% degli importi iscritti nella bozza dei conti prima che vengano effettuate le rettifiche.

L'AdA emetterà un parere senza riserve nell'ipotesi in cui l'AdC rifletta nei conti definitivi tutte le rettifiche ritenute necessarie dall'AdA. Nel caso in cui verranno rilevate criticità, nell'ambito degli audit dei conti, saranno attivate le necessarie procedure allo scopo di monitorare l'attuazione di raccomandazioni di natura preventiva o correttiva.

Le informazioni dettagliate relative al lavoro di audit svolto e i risultati dell'audit dei conti saranno inseriti nella specifica sezione della Relazione Annuale di Controllo (All. IX cap. 6 della del Reg. (UE) n. 207/2015).

Relativamente alle scadenze legate alla presentazione della documentazione da parte di tutte le Autorità interessate dal Programma, o dal Sistema di gestione e controllo qualora questo sia comune a più Programmi, alla luce delle scadenze previste nelle linee guida recanti gli orientamenti per la Strategia di audit - EGESIF 14-

0011-02 final del 27.08.2015, saranno ulteriormente definite delle scadenze interne tra AdG, AdC e AdA, in grado di consentire il rispetto dei termini previsti dai regolamenti e dagli orientamenti. Tali scadenze dovranno consentire all'AdA per avere a disposizione il tempo necessario utile alla verifica dell'effettiva implementazione di eventuali raccomandazioni impartite all'AdG e all'AdC successivamente all'esame della documentazione contabile. A tal fine è utile sottolineare che la suindicata Nota EGESIF 14-0011-02 final del 27.08.2015 prevedono che l'AdC trasmetta la Bozza dei conti entro il 31/10/n e che contemporaneamente l'AdG avvii i lavori di preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e l'AdA i lavori di preparazione della RAC e del Parere. Entro il 31/12/n, l'AdC e l'AdG trasmettono il loro rispettivi documenti in versione definitiva. Ciò allo scopo di consentire all'AdA di formulare un Parere entro il 15/02/n+1.

4.1.6.3 Verifica della dichiarazione di gestione

L'Autorità di Audit prepara, ai sensi dell'art. 127 (5) (a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 un parere di audit a norma dell'art. 63 (5) del Regolamento finanziario.

Il Parere di audit deve riferire, tra le altre cose, se l'esercizio di revisione contabile metta in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione elaborata dall'Autorità di Gestione.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'Art. 63 (a) del Reg. (EU, EURATOM) n. 2018/1046 e secondo quanto indicato nella nota EGESIF 15-0008-03 del 19/08/2015, l'Autorità di Gestione deve attestare nella dichiarazione di affidabilità di gestione che:

- le informazioni riportate nei conti siano presentate correttamente, complete e accurate ai sensi dell'art.137 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- le spese registrate nei conti siano utilizzate per gli scopi previsti, come indicato nel Regolamento generale e in conformità con il principio di sana gestione finanziaria;
- il sistema di gestione e controllo messo in atto per il Programma offra le necessarie garanzie di legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, in conformità alla legislazione applicabile;
- le irregolarità individuate nell'audit finale o nelle relazioni di controllo per il periodo contabile, e riportate nella sintesi annuale allegata alla dichiarazione di gestione, sono state trattate adeguatamente nei conti nel rispetto dell'art 125 (4) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la spesa oggetto di una valutazione in corso circa la sua legittimità e regolarità è stata esclusa dai conti, in attesa della conclusione della valutazione e potrà essere inserite in una domanda di pagamento intermedia relativa a un periodo contabile successivo ai sensi dell'art. 137 (2) Reg. (UE) n. 1303/2013;
- i dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e ai progressi compiuti dal Programma Operativo sono affidabili ai sensi dell'art. 125 (2) Reg. (UE) n. 1303/2013;
- le misure antifrode poste in essere sono efficaci e proporzionate ai sensi dell'art. 125 (4)(c) Reg. (UE) n. 1303/2013;
- non si è a conoscenza di alcuna informazione riservata relativa all'attuazione del Programma Operativo che potrebbe essere pregiudizievole per la reputazione della politica di coesione.

In conformità con l'articolo 63 del Regolamento Finanziario, l'AdA indica dopo il proprio parere di audit se il suo lavoro di audit mette in dubbio le affermazioni fatte dall'AdG nella dichiarazione di gestione. L'AdA deve quindi confrontare le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione con i risultati del proprio lavoro di audit, al fine di assicurarsi che nessuna divergenza o incoerenza sia presente. In caso di divergenze è

previsto che l'AdA discuta la sua osservazione con l'AdG in modo che quest'ultima fornisca ulteriori informazioni.

4.1.6.4 Parere annuale

L'Autorità di Audit prepara, ai sensi dell'art. 127 (5, a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, un Parere di audit a norma dell'art. 63 (5) del Reg. finanziario. Il Parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il Parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella Dichiarazione di affidabilità di gestione dell'Autorità di Gestione. In particolare, ai fini del Parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'Autorità di Audit verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le Autorità o da tutti gli Organismi competenti e dai Beneficiari.

Il Parere di audit deve quindi riferire se:

- i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;
- le spese delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione e che sono dichiarate nei conti siano legittime e regolari;
- il Sistema di gestione e controllo istituito funzioni correttamente;
- l'esercizio di revisione contabile metta in dubbio le asserzioni contenute nella Dichiarazione di gestione elaborata dall'Autorità di Gestione.

L'AdA deve, inoltre, assicurare che gli audit del Programma siano stati eseguiti conformemente alla Strategia di audit, tenendo conto degli standard di audit riconosciuti a livello internazionale. Tali standard richiedono che l'Autorità di Audit soddisfi requisiti etici e svolga il lavoro di audit per ottenere ragionevole certezza ai fini del Parere di audit.

Il parere annuale di audit va presentato entro il 15 di febbraio dell'esercizio successivo ai sensi dell'art. 63, paragrafo 5, del Reg. finanziario.

Tale termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione titolare di PO interessata. La proroga del termine deve essere debitamente motivata per iscritto e inviata alla Commissione, al più tardi entro il 15 febbraio.

Il Parere di audit sarà rilasciato sulla base dell'Allegato VIII del Reg. (UE) n. 207/2015 e conformemente ai parametri previsti nelle Linee guida EGESIF 15-0002-04 final del 19.12.2019.

Il Parere di audit è suddiviso nei seguenti punti:

1. Introduzione;
2. Responsabilità delle Autorità di Gestione e di Certificazione;
3. Responsabilità dell'Autorità di Audit
4. Limitazioni dell'ambito dell'Audit

5. Parere: questo si basa sulle conclusioni tratte sulla base degli esiti delle attività di audit.

4.1.6.5 Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

Conformemente all'art. 138 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, del Reg. finanziario, i seguenti documenti, vale a dire:

- a. i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del presente Regolamento per il precedente periodo contabile – predisposti a cura dell'AdC;
- b. la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), ai sensi del Reg. UE 1303/2013 per il precedente periodo contabile;
- c. il Parere di audit e la Relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del Reg. di cui sopra per il precedente periodo contabile.

L'art. 141 del predetto Reg. (UE) 1303/2013 prescrive delle specifiche disposizioni per la presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale.

Nello specifico, lo stesso prescrive che per l'ultimo periodo contabile, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri devono presentare i seguenti documenti alla Commissione:

- a. i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1303/2013 per il precedente periodo contabile – predisposti a cura dell'AdC;
- b. la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del Reg. (UE) 1303/2013 per il precedente periodo contabile – predisposti a cura dell'AdG;
- c. il Parere di audit e la Relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del Reg. (UE) 1303/2013 per il precedente periodo contabile – predisposti a cura dell'AdA;
- d. la relazione di attuazione finale del Programma Operativo.

Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.

Di conseguenza, stante il disposto normativo di cui sopra, fatta eccezione per la relazione di attuazione finale (punto d) del PO la cui responsabilità compete, *prima facie*, all'AdG, la documentazione che gli Stati Membri dovranno produrre per l'ultimo periodo contabile è strutturalmente analoga a quella dei precedenti periodi contabili.

4.1.6.6 Audit di organismi comunitari

- a. Preparazione di audit da parte dei Servizi della Commissione Europea o da parte della Corte dei Conti Europea e/o predisposizione delle relative controdeduzioni.
- b. Partecipazione a riunioni in materia di audit con istituzioni nazionali e comunitarie.
- c. Predisposizione della documentazione tecnica da presentare nel corso di negoziati e/o incontri.

5. CONTENUTO SPECIFICO DEI SERVIZI RICHIESTI

I contenuti tecnici dei servizi richiesti consistono nello svolgimento di servizi di supporto tecnico-specialistico ed operativo con principale riferimento alle seguenti attività:

- a) monitoraggio in itinere del mantenimento dei requisiti delle designazioni delle AdG/AdC/OI attraverso l'aggiornamento del piano di azione;*
- b) aggiornamento della strategia di audit e relativa analisi del rischio;*
- c) aggiornamento del manuale delle procedure;*
- d) Pianificazione e adozione del Memorandum di audit;*
- e) audit di sistema e predisposizione e aggiornamento del fascicolo documentale ed elettronico;*
- f) verifica dei test di conformità degli organismi auditati, follow up e aggiornamento del relativo piano d'azione;*
- g) campionamento delle operazioni effettuato attraverso una delle metodologie conformi alla normativa comunitaria;*
- h) audit delle operazioni, predisposizione e aggiornamento del fascicolo documentale ed elettronico e preparazione dei relativi rapporti provvisori, check list, rapporti definitivi;*
- i) Audit dei conti e predisposizione dei relativi rapporti provvisori, check list, rapporti definitivi;*
- j) Relazione annuale di controllo, verifica della Dichiarazione di Gestione, parere di audit;*
- k) Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale;*
- l) Audit di organismi comunitari, preparazione di audit da parte dei Servizi della Commissione Europea o da parte della Corte dei conti europea e/o predisposizione delle relative controdeduzioni;*
- m) Completamento attività in itinere;*
- n) Riscontri alla CE per le RAC del periodo di programmazione 2014-2020.*

I contenuti di riferimento specifico dei servizi in affidamento potranno peraltro risultare conformati in ragione di atti, direttive, circolari, istruzioni e documenti equivalenti, anche di ordine tecnico, ancora in via di definizione o adozione.

Ferme dunque rimanendo le obbligazioni delle parti descritte nella presente relazione, l'operatore affidatario provvederà ad adeguare la propria azione in rapporto al contenuto degli atti suindicati.

6. ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

La natura del servizio e l'oggetto dell'appalto, come individuato negli atti di gara, richiedono l'affiancamento e il supporto tecnico-specialistico da parte di soggetti che abbiano maturato esperienza professionale in

materia di assistenza tecnica in favore delle Autorità di Audit e/o Autorità di Gestione nell'ambito dei Programmi finanziati con Fondi SIE.

L'espletamento delle attività come sopra descritte dovrà avvenire a mezzo di apposito gruppo di lavoro composto da n. **11** risorse rispondenti ai profili di seguito descritti:

a) n. 1 Manager, laureato (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), iscritto al Registro dei revisori legali, con una anzianità lavorativa di almeno 14 (quattordici) anni, di cui almeno 11(undici) di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto, come sopra indicato. Il Manager, inoltre, deve avere almeno 6 (sei) anni di provata esperienza nella conduzione o nel coordinamento di gruppi di lavoro complessi.

Il *Manager*:

a.1 garantisce la coerenza e l'allineamento di tutti i servizi in esecuzione costituendo l'interfaccia operativo principale nei confronti dell'Amministrazione committente;

a.2 garantisce la corretta esecuzione dell'affidamento attenendosi alle disposizioni contrattuali e assicura il pieno rispetto dei livelli di servizio;

a.3 garantisce il coordinamento dell'intero gruppo di lavoro, assicurando piena coerenza con le linee strategiche e gli obiettivi definiti;

a.4 assicura l'Amministrazione committente delle risorse, garantendo la flessibilità del gruppo di lavoro;

a.5 assicura il monitoraggio delle iniziative in corso, garantendo l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività progettuali, facendosi portatore delle problematiche rilevate nell'esecuzione delle attività, proponendo soluzioni e intraprendendo le necessarie azioni correttive.

Al *Manager* sono richieste inoltre:

a) competenze su temi di politica e normativa comunitaria;

b) competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi comunitari;

c) competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;

d) competenze su temi di *program* e *risk management*;

e) competenze su temi di Advisory strategico e in particolare relative all'organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento;

f) conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

b) n. 9 Esperti senior, laureati (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con una anzianità lavorativa di almeno 10 (dieci) anni, di cui almeno 7 (sette) di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto, come sopra indicato.

L'Esperto *senior*:

- b.1 garantisce la corretta esecuzione dei servizi loro assegnati curandone gli aspetti sia tecnici sia gestionali;
- b.2 risolve in autonomia le problematiche di processo e organizzative rilevate durante l'esecuzione delle azioni affidate, allineandosi costantemente con l'Amministrazione committente;
- b.3 promuove il lavoro di *team* e cura la produzione dei documenti richiesti, nei tempi stabiliti.

All'esperto *senior* sono richieste inoltre:

- a) competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
- b) competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi comunitari;
- c) competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
- d) competenze su temi di *program* e *risk management*;
- e) competenze su tematiche relative all'organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento;
- f) conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

Nell'ambito dei *senior*, n. 3 risorse, dovranno possedere, oltre all'anzianità lavorativa e all'esperienza professionale specifica pari a quelle richieste per gli esperti *senior*, nonché oltre alle competenze e conoscenze per i medesimi sopra indicate, ulteriori competenze specialistiche, nelle materie e settori di seguito specificati. Per tali esperienze aggiuntive viene richiesta una esperienza professionale minima pari ad un anno.

- 1 esperto *senior* in diritto del lavoro, contabilità, fiscalità e finanza;
- 1 esperto *senior* in diritto amministrativo, appalti pubblici e aiuti di stato;
- 1 esperto *senior* in ingegneria finanziaria e statistica e *information technology*.

- c) **n. 1 Esperto junior**, laureato (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con una anzianità lavorativa di almeno 6 (sei) anni, di cui almeno 4 (quattro) di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto, come sopra indicato.

L'Esperto *junior*:

- c.1 contribuisce alla corretta esecuzione delle attività in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;
- c.2 produce la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione delle attività.

All'esperto *junior* sono richieste inoltre:

- a) competenze su temi di politica e normativa comunitaria;

- b) competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi comunitari;
- c) competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
- d) competenze su temi di *program* e *risk management*;
- e) competenze su tematiche relative all'organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento;
- f) conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

Il *Manager* svolgerà funzioni di supervisione tematica, gestionale e metodologica della commessa - lato operatore - nonché di coordinamento delle diverse linee di attività dello stesso gruppo di lavoro. Sarà inoltre il referente, per conto dell'Operatore, nei confronti dell'Amministrazione committente, circa l'avanzamento del servizio ed i risultati conseguiti ed è tenuto a fornire tempestiva informazione a quest'ultima circa qualsiasi scostamento emerso od emergendo rispetto alle attività programmate ed agli obiettivi di percorso e finali prestabiliti. Il *Manager*, inoltre, opererà come tale con riferimento all'intero gruppo di lavoro e a tutte le attività come sopra previste.

L'aggiudicatario dovrà garantire, con continuità per tutta la durata dell'affidamento, un qualificato supporto tecnico ed operativo alla struttura committente nella realizzazione di tutte le attività oggetto del presente appalto.

I soggetti partecipanti alla gara, in sede di offerta tecnica, dovranno illustrare la struttura organizzativa del gruppo di lavoro attraverso cui intendono prestare il servizio.

7. MODALITA' DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Trattandosi di servizi che rivestono carattere tendenzialmente continuativo - fermi rimanendo ovviamente gli obblighi di risultato generali o anche quelli specifici che potranno essere assegnati in corso di esecuzione - il corrispettivo di competenza dell'Operatore affidatario sarà definito in ragione dei volumi di impegno delle risorse umane concretamente richiesti e registrati in corso di esecuzione, applicando a tali volumi le tariffe unitarie che i concorrenti all'uopo indicheranno nell'offerta economica.

Tali tariffe unitarie si intenderanno comprensive di ogni ulteriore onere connesso all'impiego della figura di riferimento (logistica, trasferimenti, attrezzature tecniche, spese di gestione e generali, etc.).

La consistenza effettiva dei detti volumi di impegno verrà accertata secondo quanto verrà indicato nel contratto di affidamento (v.si schema di contratto allegato).

8. CORRISPETTIVI UNITARI MASSIMI, ANALISI DEI COSTI E IMPORTO A BASE DI GARA

Per la stima del costo da sostenersi da parte dell'Amministrazione per l'acquisizione dei servizi descritti nei paragrafi precedenti si è tenuto conto, in primo luogo, trattandosi di servizi di natura intellettuale, delle risorse specializzate giudicate necessarie al fine di rendere efficacemente i servizi medesimi; e quindi, in secondo luogo, dei costi di mercato correnti per le prestazioni professionali provenienti dalle risorse medesime.

Alla data di redazione del presente documento di progettazione non risultano attive Convenzioni di Consip S.p.A. relative al servizio oggetto di affidamento.

Ai fini della determinazione del costo di acquisizione delle prestazioni in affidamento, da rendersi attraverso gruppo di lavoro con la composizione suindicata, l'Amministrazione ha considerato:

- i dati storici disponibili circa il prezzo di servizi corrispondenti e/o analoghi relativi a contratti stipulati da altre amministrazioni pubbliche e/o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel medesimo settore;
- il livello di competenza ed esperienza curricolare richiesto per le diverse figure del gruppo ed il conseguente valore economico specifico delle prestazioni rispettivamente attese;
- (seppure non direttamente ed automaticamente applicabili alla presente operazione in ragione delle diverse caratteristiche dei servizi richiesti), i prezzi di riferimento ricavabili da Convenzioni quadro Consip relativi alla erogazione di servizi specialistici di supporto ai processi di attuazione dei Fondi SIE, con particolare riferimento ai parametri di prezzo-qualità di cui alle procedure di gara per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Audit dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 (Lotto 9).

I prezzi unitari risultanti da tale ultima Convenzione sono stati opportunamente apprezzati in ragione della specificità delle prestazioni in via di affidamento con la presente procedura e proporzionati per il maggior tasso di esperienza specifica richiesto ai componenti il gruppo di lavoro per assolvere a regola d'arte ai compiti affidati. Sempre è stata comunque verificata la compatibilità e coerenza dei parametri individuati con i parametri relativi al costo del lavoro o della sicurezza individuati ex lege o discendenti dalla contrattazione collettiva (prendendo a riferimento il CCNL del settore di massima incidenza e pertinenza per servizi consimili, ovvero quello valevole per le aziende del terziario). Conseguentemente, il valore complessivo dell'operazione in affidamento, da valere quale base d'asta della procedura, è stato individuato in **euro 1.872.000,00** (unmilioneottocentosestantaduemila/00) oltre IVA, sulla base dei parametri lordi di impegno e di prezzo di seguito indicati:

- **Manager:** n. 1 risorsa per 16 giornate mese (media tendenziale) per complessive n. 288 giornate lavoro;
- **Senior:** n. 9 risorse, ciascuna per 16 giornate mese (media tendenziale) per complessive n. 288 giornate lavoro ognuna, per complessive n. 2592 giornate;
- **Junior:** n. 1 risorsa, per 16 giornate mese (media tendenziale) per complessive n. 288 giornate lavoro.

Il volume dei servizi erogandi verrà misurato in ragione degli impegni delle risorse esperte effettivamente applicate nello svolgimento del servizio, il dato preso a riferimento è dunque costituito dalle tariffe giornaliere di impiego per ciascuna risorsa utilizzata.

Naturalmente le dimensioni del fabbisogno di supporto relativo (misurate in termini di gg./lavoro per profilo professionale), sono state anch'esse individuate sulla base dei dati di produttività registrati in esperienze precedenti, opportunamente apprezzate in modo da tener conto delle specificità del contratto in affidamento.

Trattandosi, in ogni caso, di servizi di natura prettamente intellettuale e, peraltro, considerata la prestazione oggetto dell'affidamento, quello che deve essere remunerato è essenzialmente l'opera professionale resa, in modo organizzato, integrato e finalizzato, dalle risorse esperte costituenti il gruppo di lavoro, rimanendo in essa assorbiti, per comodità di computo, anche il know how aziendale e le risorse strumentali e diverse ordinariamente occorrenti per l'elaborazione, la predisposizione e la condivisione dei prodotti attesi.

Per maggiore concretezza, viene fatto riferimento al volume di gg./lavoro ritenute occorrenti, per ciascun profilo professionale, al fine di assolvere a regola d'arte ai compiti assegnati.

Il calcolo di cui trattasi ed il dimensionamento complessivo del servizio è stato sviluppato come nella sotto estesa tabella.

Dimensionamento complessivo del servizio e base di gara					
Profilo professionale	Giornate/uomo o complessive per profilo	Tariffa unitaria per giornata/uomo o (IVA esclusa)	Importo complessivo per profilo posto a base di gara	IVA	Totale
<i>Manager</i>	288	710,00 €	204.480,00 €	44.985,60 €	249.465,60 €
<i>Esperto senior</i>	2592	600,00 €	1.555.200,00 €	342.144,00 €	1.897.344,00 €
<i>Esperto junior</i>	288	390,00 €	112.320,00 €	24.710,40 €	137.030,40 €
Totale	3.168		1.872.000,00 €	411.840,00 €	2.283.840,00 €

Quale condizione di accettabilità dell'offerta e, quindi, sotto pena di estromissione della stessa dalla procedura, i corrispettivi unitari offerti dovranno essere tutti uguali o inferiori ai corrispettivi unitari massimi stabiliti nella sopra estesa tabella.

Il corrispettivo onnicomprensivo massimo che potrà risultare di competenza dell'Operatore affidatario - esclusi i corrispettivi derivanti dall'eventuale esercizio delle facoltà di cui al successivo paragrafo 10 - da valere ad ogni effetto quale base d'asta della procedura, è dunque stabilito in complessivi **€ 1.872.000,00 (unmilioneottocentoseptantaduemila/00)**, oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge.

9. DURATA DEL RAPPORTO COSTITUENDO E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA', PREVISIONI FACOLTATIVE

La durata complessiva del contratto in affidamento è stimata in **mesi 18** (diciotto), decorrenti dal giorno successivo alla data di comunicazione all'Aggiudicatario dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo previsto per il medesimo.

L'Amministrazione committente, si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e art. 8, co. 1, lett. a) del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L'operatore aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvio delle attività, dovrà formulare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione committente un Piano Generale di Lavoro semestrale di livello esecutivo che, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, dovrà descrivere, per il periodo di riferimento ed in relazione alle diverse attività da espletare, gli out-put da realizzare e le risorse umane impiegate, l'impegno previsto in termini di giornate/lavoro delle risorse umane e le relative scadenze. Tale piano varrà come riferimento per ogni verifica di corrispondenza, efficacia ed efficienza del servizio fornito.

Resta inteso, naturalmente, che in ragione delle occorrenze di periodo l'Amministrazione committente potrà richiedere la variazione del Piano Generale di Lavoro semestrale nonché assegnare all'Operatore affidatario specifici sotto-obiettivi di periodo o speciali ordini di priorità che l'Operatore sarà tenuto a rispettare.

All'interno dell'offerta tecnica i concorrenti sono chiamati a dar conto delle modalità con cui gli stessi intendono provvedere ad eventuali picchi di attività che l'utile svolgimento del servizio dovesse richiedere.

10. RISERVE E DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4, DEL CODICE

L'Amministrazione committente:

- a) si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari nel massimo a ulteriori 6 (sei) mesi, per un importo pari nel massimo ad un terzo dell'importo di aggiudicazione (rispetto alla base d'asta pari nel massimo ad € 624.000,00, (seicentoventiquattromila/00 euro) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.) L'Amministrazione eserciterà tale facoltà attraverso apposita comunicazione inviata all'operatore affidatario attraverso posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario;
- b) si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario (rispetto alla base d'asta fino ad un massimo di euro 374.400,00 (trecentosettantaquattromila quattrocento/00 euro), IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi). In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del Codice, l'importo stimato dell'appalto (comprensivo dell'importo a base di gara e degli importi derivanti dall'esercizio delle facoltà di cui ai punti a), e b) è complessivamente pari ad € 2.870.400,00 (duemilioniottocentosettantamilaquattrocento/00 euro), Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

Sono allegati al presente documento il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema di contratto e il disciplinare di gara.

Roma, data della firma digitale

Il Direttore Generale
Anita Pisarro

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.